460/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di Giudice Unico delle pensioni,

visto l'atto introduttivo del giudizio;

esaminati gli altri atti e i documenti tutti di causa;

Udito all'udienza tenuta in data 22/09/2025 con l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno, l'Avv. Ennio Maria Carrozzini per il ricorrente, l'Avv. Andrea Botta per l'INPS;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 78570 del registro di Segreteria, promosso dal sig. XX, rappresentato e difeso dall'Avv. Carrozzini Ennio Maria;

contro

l'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona del Presidente pro tempore rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv.

Andrea Botta, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29.

FATTO

1.Con il ricorso in epigrafe il ricorrente in quiescenza con il sistema retributivo dal 31 luglio 2016 dopo aver prestato servizio presso l'Esercito Italiano, ha impugnato la determinazione atto n.RM032020920523, iscrizione n. 17791258 con la quale I'INPS ha quantificato il trattamento di quiescenza del ricorrente, chiedendo la riliquidazione della pensione ai sensi dell'art.54 del DPR n.1092/1973, con i ratei maturati, oltre a interessi e rivalutazione monetaria.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2.L'INPS si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha dedotto:

- che il ricorrente è titolare di pensione ordinaria diretta di anzianità, liquidata con il sistema Retributivo a decorrere dal 31 luglio 2016 e di conseguenza non è applicabile il criterio di calcolo invocato (aliquota del 44% come prevista dall'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, essendo riservato a coloro che sono stati collocati in quiescenza con il sistema misto. Per analoghe ragioni non è ap-

plicabile neanche l'aliquota del 2,44 % di cui di cui alle sentenze delle SSRR n 1/2021 e 12/021 atteso che anche tale criterio come precisato dalla Corte nelle suddette pronunce nomofilattiche è riferito alla "…quota retributiva "della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio…";

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

- in subordine la maturata prescrizione quinquennale dei ratei.

3. A conclusione dell'udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO:

Il ricorso è infondato.

1.Con riguardo alla domanda concernente l'applicazione dell'art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, giova evidenziare quanto segue.

L'art.1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n.335, dispone per i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata (sistema c.d. «misto") dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente alle an-

zianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità' contributive calcolato secondo il sistema contributivo.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il successivo comma 13 del medesimo art.1 prevede che "Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo."

L'applicazione del criterio retributivo risulta irrimediabilmente ostativa all'applicazione dell'art. 54 D.P.R. n. 1092/73, non constando affatto la pensione liquidata con il sistema interamente retributivo di una "quota retributiva", parametrata all'anzianità maturata a 31.12.1995, e di un quota "contributiva", parametrata all'anzianità maturata a partire dal 1° gennaio 1996, ed essendo il pensionato già destinatario dei benefici propri del sistema interamente retributivo (in termini, tra le

altre, Corte conti, Sez. II d'appello, n. 405/2022, n. 310/2022, n. 110/2022, n. 482/2021 e n. 99/2021).

D'altro canto, in maniera del tutto significativa, il coefficiente di rendimento (2,44% per ogni anno utile) elaborato, per il personale militare cessato con oltre 20 anni d'anzianità, dalle Sezioni riunite di questa Corte ai fini dell'applicazione dell'art. 54 D.P.R. n. 1092/73 (SSRR n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM), successivamente esteso al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile dal legislatore (art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021), si riferisce espressamente al calcolo della "quota retributiva" della pensione liquidata, con il sistema misto, in favore di personale con meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995 (in termini, II App sentenza 604/2022).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2.Pari negativo apprezzamento va espresso per il punto di domanda riguardante l'incremento figurativo di cui all'art. 3 comma 7 del D. lgs n. 165/1997.

Occorre, infatti, considerare che l'art. 1, comma 707 della legge n. 190/2014 stabilendo che "*All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla*

legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa».

Ne consegue la reiezione del ricorso.

3. Si compensano le spese di lite. Nulla per le spese di giudizio.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

P.Q.M.

La Corte dei conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando rigetta il ricorso in epigrafe. Spese di lite compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in

materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e del-la dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone in particolare che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dei soggetti interessati riportati sulla sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22/09/2025.

IL GIUDICE

Giuseppe Di Benedetto

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 07.11.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
07.11.2025 13:24:47
GMT+01:00

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli identificativi dell'interessato, dell'art. c. 3 D.Lgs. 3